

49133-19



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
emettere le generalità e  
gli altri dati identificativi,  
a norma dell'art. 52  
d.lgs. 196/03 in quanto  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

Composta da:

Paolo Micheli	- Presidente -	Sent. n. sez. 2670/2019
Alessandrina Tudino		PU 16/09/2019
Irene Scordamaglia		R.G.N. 25582/2018
Elisabetta Morosini		
Giuseppe Riccardi	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) nata il (omissis)

avverso la sentenza del 20/09/2017 del Giudice di Pace di Marigliano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;  
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Paola Filippi,  
che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza emessa il 20.09.2017 il Giudice di Pace di Marigliano ha condannato (omissis) alla pena della multa di € 200,00 per il reato di cui all'art. 612 cod. pen., per avere minacciato (omissis) - dirigente scolastica dell'istituto frequentato dal figlio, accusata di non garantirgli l'assistenza prevista per i portatori di handicap - di malmenarla, assolvendola dal reato di ingiuria per l'intervenuta depenalizzazione.

CR

2. Avverso tale sentenza ha proposto appello il difensore di (omissis) (omissis), Avv. (omissis), chiedendo l'assoluzione dell'imputata, in quanto si sarebbe limitata ad offendere, e non anche a minacciare, la (omissis), Dirigente Scolastica dell'istituto frequentato dal figlio, portatore di handicap, al quale era stata negata l'assistenza; aggiunge che la discussione si sarebbe svolta in presenza del Commissario Prefettizio e del Comandante della Polizia Municipale, sicché non vi sarebbe stato alcun pericolo.

Lamenta, inoltre, che il giudice abbia riconosciuto l'esimente, dunque una causa di esclusione della colpevolezza, in considerazione dello stress derivante dalle condizioni del figlio portatore di handicap, ma si sia limitato ad applicare una riduzione di pena.

Chiede, infine, una riduzione della pena, previo riconoscimento delle attenuanti generiche.

OrizzonteScuola  
**CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato.

Premesso che l'impugnazione proposta nelle forme dell'appello deve intendersi ammissibile, con conseguente conversione del gravame in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., e prescindendo dalle doglianze con cui, offrendo una diversa ricostruzione dei fatti, viene sollecitata una non consentita rivalutazione del merito, appare assorbente rilevare il vizio di contraddittorietà e illogicità della motivazione.

Invero, la sentenza impugnata risulta avere riconosciuto all'imputata una non meglio specificata "esimente per le condizioni psicolabili-fragili per la condizione di handicap del proprio figlio", condannandola ad una pena determinata nella multa di € 200,00.

Tuttavia, da un lato, il Giudice di Pace non ha indicato la norma che prevederebbe una "esimente" così enucleata, e, dall'altro, ha contraddittoriamente affermato la responsabilità penale dell'imputata pur in presenza di una asserita causa di esclusione della colpevolezza.

Invero, pur nella consapevolezza di un panorama dottrinale non univoco nella ricostruzione dogmatica della categoria delle "esimenti" – che, secondo un autorevole e risalente orientamento, comprenderebbe le cause di giustificazione, quali situazioni che elidono l'antigiuridicità, le scusanti (o cause di esclusione della colpevolezza), ed i limiti istituzionali della punibilità, che prevedono ipotesi di non punibilità legate ad esigenze politico-criminale -, la situazione di 'fragilità emotiva' valorizzata dal Giudice di Pace – che,

probabilmente, avrebbe potuto ricevere un più adeguato inquadramento mediante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche – sembrerebbe integrare, nell'economia argomentativa della sentenza impugnata, una causa di esclusione della colpevolezza; causa alla quale, tuttavia, consegue una sentenza di assoluzione, non già di affermazione della responsabilità penale.

In altri termini, la sentenza impugnata è contraddittoria, in quanto, ove avesse valutato la situazione di 'fragilità emotiva' quale vera e propria "esimente", avrebbe dovuto, oltre ad indicarne il riferimento normativo, prosciogliere l'imputata; al contrario, se tale situazione è stata considerata nell'ambito degli ordinari criteri commisurativi della pena, avrebbe dovuto non già riconoscere una "esimente" – che, giova ribadire, esclude la colpevolezza, e dunque la responsabilità penale -, bensì motivare sull'uso del potere discrezionale di commisurazione della pena, alla stregua dei criteri previsti dall'art. 133 cod. pen., ovvero riconoscere le attenuanti generiche.

2. La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio per nuovo esame al Giudice di Pace di Marigliano.

**P.Q.M.**  
OrizzonteScuola

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Giudice di Pace di Marigliano.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma il 16/09/2019

Il Consigliere estensore

Giuseppe Riccardi

*Giuseppe Riccardi*

Il Presidente

Paolo Micheli

*Paolo Micheli*

